



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**Alla Federazione Scacchistica Italiana**

**Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –**

**20129 Milano**

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato **CAPRINO Marco** (ID FSI 127413)

Veniva riferito dall'Arbitro principale del Trofeo CONI 2023 Toscana: “

“Prima dell’inizio dei turni, ho constatato che nell’area di gioco c’era un sufficiente distanziamento tra le scacchiere e sufficiente spazio per i giocatori, ma non tale da consentire la permanenza di spettatori; pertanto, prima dell’inizio della gara, ho spiegato a tutti i presenti che, per offrire le migliori condizioni ai giocatori, in area di gioco sarebbero stati ammessi solo i giocatori, l’arbitro ed eventuali ausiliari messi a disposizione dall’organizzazione, nella fattispecie L’organizzatore si è mostrato concorde e favorevole riguardo l’opportunità di tale scelta. Tutti i presenti si sono inizialmente adeguati senza alcuna protesta, lasciando l’area di gioco poco prima dell’inizio del primo turno.

A turno iniziato, il Presidente della A.D. Circolo Pratese degli Scacchi, sig. Marco Caprino, presente alla manifestazione, è entrato improvvisamente nell’area di gioco ed è venuto da me chiedendomi di poter restare al suo interno; ho spiegato che non era possibile, dato che lo spazio e le condizioni ambientali non lo consentivano e che tali ragioni erano alla base della mia decisione iniziale. Il Sig. Caprino, non accettando tale decisione, ha iniziato una protesta, in mezzo ai giocatori impegnati nelle partite, con varie richieste (“posso stare fermo senza girare tra i tavoli?” “io porto 15 giocatori, è giusto che io stia dentro”, “la decisione non spetta all’arbitro”, “la decisione non è giusta”, “adesso sento l’organizzatore”, “al CIG è stato fatto fare”, “al limite fate stare dentro solo me e l’altro che ha portato più giocatori”), insistendo oltre ogni limite nel voler stare dentro. Ho spiegato chiaramente che tale decisione rientrava tra le mie prerogative e che era corretta, equa per tutti senza alcuna discriminazione, ma il sig. Caprino non ha voluto saperne. Dato che la protesta proseguiva, per non esasperare la situazione e mantenere un ambiente il più possibile tranquillo e silenzioso per i giocatori, ho pazientemente ed educatamente ribadito la ragione della decisione, ciononostante il Sig. Caprino, insistendo ulteriormente, è andato a disturbare l’organizzatore, sig. Cosci Andrea, che era presente in area di gioco con il mio consenso in quanto referente dell’organizzazione.

Il sig. Caprino ha ulteriormente insistito chiedendo al sig. Cosci di farlo restare all’interno dell’area di gioco, nonostante il sig. Cosci ripettesse più e più volte



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

che la decisione era stata presa dall'Arbitro ed era corretta. Per togliere d'imbarazzo il sig. Cosci, dato che il sig. Caprino aveva ormai avuto tutte le spiegazioni necessarie, a quel punto ho invitato cortesemente il sig. Caprino ad attenersi alla decisione, così come stavano facendo tutti gli altri spettatori ed accompagnatori, correttamente accomodatisi nell'apposita area di ristoro e riposo, immediatamente fuori dall'area di gioco. Il sig. Caprino, ignorando l'invito, è tornato ad importunare il sig. Cosci, che a quel punto ha ribadito di ritenere corretta la decisione arbitrale. Dopo qualche minuto, malvolentieri e borbottando, il sig. Caprino si è adeguato uscendo finalmente dall'area di gioco". (segnalazione in data 18.06.2023 dell'Arbitro Principale Giulio Marmili).

Il tesserato non ha fatto pervenire memorie difensive.

Al di là dell'insistenza (inopportuna) nel contestare una corretta decisione arbitrale non pare che ciò sia avvenuto, da parte del tesserato CAPRINO, con modalità tali da integrare illecito disciplinare.

Pertanto si ritiene che, nella specie, non debbano essere applicate sanzioni disciplinari.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 21.10.2023

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Gabriele Vinciguerra**

**(firmato digitalmente)**



# Federazione Scacchistica Italiana



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**